

Canale Whistleblowing

Introduzione

In attuazione della [Direttiva \(UE\) 2019/1937](#), è stato emanato il [d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023](#) riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Settore Privato

La protezione dei segnalanti operanti nel settore privato prevista dal D.lgs. n. 24/2023 impone l'obbligo di predisporre canali di segnalazione a carico di quegli enti del medesimo settore che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- si occupano di alcuni specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 231/2001, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l'ente ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono realizzate contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno del Modello 231 o del Codice Etico della Società;

SITES S.r.l. a socio unico - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della FINAME HOLDING S.R.L. - Cap. Soc. Int. Vers. €. 62.400,00

REA BARI N. 254321 - Reg. Imp. CCIAA di Bari/C.F./P.I. N. 03332650724 - Sede Legale: V.le dei Sarti, 5 - 70123 BARI - tel 080.5320038

Sede Op.: Via dei Gladioli, 6 L.1D/5 - 70026 Z.I. Modugno (BA) - tel 080.5375606 - www.sitesgroup.com - pec. sites@pec.sitesgroup.com - email. sites@sitesgroup.com



Cosa non segnalare

È sanzionato l'invio di:

- segnalazioni effettuate a mero scopo di ritorsione o intimidazione o di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave;
- qualsiasi comunicazione che si riveli priva di fondamento sulla base di elementi oggettivi, al solo scopo di arrecare un danno ingiusto alla persona segnalata e/o alla Società;
- segnalazioni recanti espressioni ingiuriose o che manifestino finalità diffamatorie, calunniose o discriminatorie.

Qualora il Gestore della Segnalazione riscontri elementi tali da far emergere, secondo il suo ponderato giudizio, la mala fede o colpa grave della Segnalazione, lo comunica per iscritto:

- al Segnalato; e
- al Responsabile di area funzionale del Segnalante, nonché alla Funzione HR, per la valutazione circa l'applicazione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del Segnalante.

La Whistleblowing Policy e la tutela del Segnalante lascia dunque impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazioni effettuate in malafede o con colpa grave. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della Whistleblowing Policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente Policy.

Non saranno prese in considerazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, screzi con colleghi e superiori, reclami su erronea applicazione di trattamenti giuridici ed economici a favore del lavoratore).

Canali di segnalazione

- interno (nell'ambito del contesto lavorativo, **attraverso i canali previsti dalla Policy**);
- esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Si rinvia alla lettura integrale della Whistleblowing Policy.